

CONVENZIONE
Tra l'AGENZIA PIEMONTE LAVORO E IL COMUNE DI SUSÀ
Finalizzata a dotare il Centro per l'Impiego di Susa di una nuova sede in attuazione del
Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al
D.M. 74/2019 e s.m.i."

Sezione I- Sede del Centro per l'Impiego

Art. 1 - Finalità e Oggetto

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la concordata destinazione a sede di *Centro per l'impiego* nel Comune di Susa dell'edificio meglio precisato all'allegato A, in sostituzione d'altri che in precedenza sono stati utilizzati ed in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultimi a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi.
2. Il Comune concede perciò in comodato all'Agenzia Piemonte Lavoro l'uso dei locali di cui all'allegato A per l'indicata destinazione di Centro per l'Impiego, nonché per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l'Impiego di Susa in attuazione del D.M. 74/2019 e s.m.i.", al quale sarà stato assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) ".
3. L'Agenzia Piemonte Lavoro si obbliga a finanziare i lavori nel rispetto del valore massimo indicato all'art. 5; il *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica* (allegato B) dovrà essere elaborato dal Comune e supervisionato dall'Agenzia entro 4 mesi dalla stipula del seguente accordo e ne costituisce parte integrante.
4. L'immobile è concesso in uso per lo svolgimento da parte del comodatario, compatibilmente con le funzionalità dell'immobile, delle attività del Centro per l'Impiego, con espresso divieto di ogni altra destinazione, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Art. 2 - Durata

1. La durata del comodato è di 25 anni, a partire dall'immissione nel possesso dell'Agenzia, che deve intervenire entro il quarto mese successivo al collaudo dei lavori cui l'Agenzia abbia prestato il proprio placet.
2. La durata così definita definisce e compie il periodo di ammortamento dei lavori eseguiti sull'immobile così come indicato all'allegato B.
3. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.
4. La durata dell'accordo è prorogata per uguale periodo a titolo gratuito, ove una delle due parti non abbia comunicata all'altra disdetta nei sei mesi che precedono il compimento del termine.

5. Al termine per qualsiasi causa i locali andranno liberati da ogni attrezzatura e/o bene in uso ed igienizzati a norma di legge, a cura e spese dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Articolo 3 - Obbligazioni del Comune

1. Il Comune è obbligato ad eseguire i lavori di riqualificazione e ammodernamento, concordati con Agenzia Piemonte Lavoro, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica*; il *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica* deve essere realizzato da Comune entro 4 mesi dalla stipula del presente accordo. Il *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica* costituirà parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne rappresenterà l'Allegato B.
2. Nel corso del successivo sviluppo della progettazione ogni innovazione o deroga *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica* è ammessa solo previo assenso formale dell'Agenzia e fermo restando le "Linee guida alla progettazione" redatte da Agenzia Piemonte Lavoro.
3. Il Comune, prima di procedere all'approvazione dei vari livelli di progettazione e all'affidamento dei lavori, dovrà ottenere formale approvazione da parte dell'Agenzia sul progetto medesimo.
4. Oltre a curare la realizzazione del *Progetto di Fattibilità Tecnica Economica*, la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, il Comune si obbliga a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le connesse attività di esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento e al conseguimento della relativa agibilità, unitamente a tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede, che debbono essere in regola prima dell'immissione nel possesso dell'immobile.
5. Il Comune comunica all'Agenzia l'intervenuta ultimazione dei lavori, che vale messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'Impiego, invitando l'Agenzia all'immissione nel possesso entro i successivi 4 mesi.

Articolo 4 - Obbligazioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro

1. L'Agenzia, oltre all'erogazione del finanziamento, si obbliga a collaborare con l'Amministrazione comunale allo sviluppo della progettazione, alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l'assetto distributivo degli spazi, delle caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché allo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di individuare le vie di esodo, le dotazioni dei presidi antincendio, la segnaletica di emergenza ed i sistemi di protezione attiva e passiva (rilevazione fumi, antintrusione etc..), in particolare, attraverso la messa a disposizione delle "Linee guida alla progettazione" redatte da Agenzia Piemonte Lavoro.

2. L'Agenzia si obbliga a sostenere gli oneri relativi alle spese di trasloco e/o relativi alla fornitura di nuovi arredi.
3. Gli oneri di gestione relativi all'utilizzo del bene durante il periodo di validità del seguente accordo sono definiti all'Allegato C.

Art. 5 - Finanziamento dell'Agenzia

1. L'Agenzia s'obbliga a corrispondere al Comune un finanziamento pari al 100% del costo complessivo dell'intervento, entro la cifra massima stabilita in euro 630.000,00 comprensivo dell'importo relativo ai lavori di adeguamento, come verrà quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) la prima tranche di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/zero) a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) la seconda tranche di € 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento/zero) a titolo di acconto e pari al 25% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta;
 - c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento/zero) ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia del certificato di collaudo/ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità del progetto realizzato. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell'Agenzia dell'acconto e del saldo del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento.
2. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec apl@pec.agenziapiemontelavoro.it, riportando nell'oggetto "Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del Centro per l'Impiego di Susa".

Art. 6 - Spese ammissibili al Finanziamento

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie, incentivi ex art. 113 d.lgs 50/2016, ecc.) fino ad un massimo del 15% dell'importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI di Susa elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzato entro 4 mesi dalla stipula del presente accordo e parte integrante di esso e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;

c) oneri per la sicurezza.

d) le spese per allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, validazione del progetto, esecuzione delle gare d'appalto e oneri fiscali.

Art. 7- Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Finanziamento è erogato nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini pattuiti, Agenzia Piemonte Lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune.

Sezione II - Dell'esecuzione dei lavori

Art. 8 - Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. Il Comune si impegna a iniziare i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo dell'accordo medesimo e a concluderli entro 360 (trecentosessanta) giorni dal loro inizio.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all'Agenzia, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI.

3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

definizione della progettazione esecutiva ad opera del Comune entro 8 mesi dalla stipula del presente accordo;

entro 1 mese dalla definizione della progettazione esecutiva, approvazione e finanziamento del progetto esecutivo;

realizzazione delle attività progettuali e del relativo budget di spesa secondo il cronoprogramma dei lavori, che sarà definito in fase di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;

4. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, si procederà all'adeguamento dello stesso e delle risorse relative alle eventuali mancate spese sostenute.
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Art. 9 - Collaudo e certificazione di regolare esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante provvede alla nomina, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, del soggetto incaricato delle attività di collaudo delle opere realizzate. Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e il relativo certificato va trasmesso tempestivamente all'Agenzia Piemonte lavoro.
2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà del Comune sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolazione esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Il certificato di regolare esecuzione, eventualmente adottato ai sensi dei commi 2 e 3, è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e va trasmesso tempestivamente all'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 10 - Varianti in corso di realizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, l'erogazione degli importi superiori è condizionata alla previa approvazione delle modifiche progettuali da parte dell'Agenzia Piemonte lavoro.

Sezione III - Norme Finali

Art. 11 - Inadempimenti

1. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'Agenzia lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente il termine, l'Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:
 - a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
 - b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
 - c) dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
3. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Agenzia.

Art. 12 - Composizione e Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 13 - Registrazione e oneri fiscali

1. Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.